



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 12 giugno 2025, in riferimento alla contabilità speciale n. 5340, intestata al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila - rendiconto annualità 2013 - ripristino del complesso immobiliare ex ONPI, capitolo 5281, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, art. 14, comma 1, secondo il quale: *"I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo [...]"*.

visto il successivo comma 3, dell'art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, secondo il tenore del quale: *"Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, verificando che sia*

data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti”;

visto il successivo comma 5, dell’art. 14 del d. lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che: *“Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, gli uffici di controllo non scaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. I funzionari delegati rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di osservazione;*

visto il successivo comma 6, dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che: *“Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell’ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, i rendiconti non sono scaricati. In tali casi, l’ufficio di controllo restituisce i rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone contestualmente l’amministrazione che ha disposto l’apertura di credito”;*

visto il successivo comma 8, dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che: *“Nei casi previsti dai commi 6 [...], l’ufficio di controllo informa la competente sezione di controllo della Corte dei conti. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativo-contabili e disciplinari, del comportamento del funzionario si tiene conto anche ai fini della corresponsione della quota del trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale e della retribuzione di risultato”;*

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione del 28 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2025;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto presidenziale 16 settembre 2024, n. 10;

visto il decreto n. 2/2025 del 5 febbraio 2025 con il quale il Presidente di Sezione ha affidato il controllo a campione sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo;

vista la documentazione in atti;

vista la nota di deferimento del 29 maggio 2025, protocollo n. 1798, avente ad oggetto: *“Rendiconto relativo alla contabilità speciale n. 5340, intestata al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L’Aquila, - rendiconto annualità 2013, capitolo 5281 - ripristino del complesso immobiliare ex ONPI.”*, contenente le conclusioni del Magistrato istruttore, Enrico Tedeschi;

vista la nota del 29 maggio 2025, protocollo n. 193, di pari oggetto, con cui il Consigliere delegato Giovanni Guida, ritenendo condivisibili le osservazioni del Magistrato istruttore, ha

chiesto il deferimento alla Sezione per l'esame e la decisione nel merito della questione in oggetto;

vista l'ordinanza del 4 giugno 2025, n. 20, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

uditi i relatori, Consigliere Giovanni Guida e Consigliere Enrico Tedeschi.

PREMESSO CHE

Il riferimento normativo originario del presente controllo si rinviene nella disciplina dettata dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e r.d. 23 maggio 1924, n. 827), successivamente in parte revisionata dal d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, *"Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili"*.

In particolare, con specifico riferimento ai funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, l'art. 2, comma 2-*octies*, inserito, in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, rinvia, quanto ai termini e alle modalità, all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (da intendersi sostituito dall'art. 27, d.lgs. n. 1 del 2018, ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. g) del d.lgs. n. 1 del 2018), specificando che i rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Con riferimento al controllo previsto dal citato art. 2, comma 2-*octies*, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14, hanno affermato che tale controllo debba essere esercitato sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria.

CONSIDERATO CHE

Con nota del 24 luglio 2019, protocollo n. 16478 rilievo n. 142, la Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di L'Aquila – ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011 – ha segnalato, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila, le criticità relative al pagamento, per il personale in forza alla struttura *de qua*, di emolumenti afferenti alla partecipazione alle commissioni di gara per i lavori svolti per il ripristino del complesso immobiliare ex ONPI, di proprietà del Comune dell'Aquila.

In particolare, la RTS, in riferimento agli ordinativi di pagamento nn. 82 - 84, ha formulato il seguente rilievo *"Per il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici*

dipendenti, da cui discende il divieto di corrispondere compensi per lo svolgimento di attività istituzionali, il cui esercizio trovi il suo presupposto necessario nella qualifica attribuita e nell'ufficio ricoperto dal soggetto o, comunque, nelle finalità istituzionali dell'Ente di appartenenza”, la corresponsione ai dipendenti di Codesto Provveditorato di compensi per la partecipazione a Commissioni di gara è illegittima; al riguardo la Corte dei Conti ha più volte ribadito tale principio ravvisando, in caso di pagamento, l'ipotesi di danno erariale. Il presente foglio di osservazioni, debitamente regolarizzato deve essere restituito a questa Ragioneria entro 30 giorni dalla data del ricevimento del presente foglio di osservazione. Qualora, entro il suddetto termine, codesto Ufficio non fornisca riscontro alle osservazioni della scrivente o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare il rilievo formulato, il rendiconto non sarà discaricato. Si provvederà alla restituzione ai sensi dell'art. 14, commi 6 e 8 del D.Lvo 123/2011”

Al riguardo, dalla documentazione agli atti, risulta che il Funzionario delegato, con nota del 7 maggio 2019, prot. n. 17983, ha trasmesso le controdeduzioni alle criticità segnalate dall'Organo di controllo. In particolare, ha rappresentato sugli ordinativi n. 82 – 84 quanto segue:

- “Contestualizzazione degli eventi

A seguito degli eccezionali eventi sismici dell'aprile 2009, che, come è noto, hanno arrecato danni ingentissimi al patrimonio edilizio della città dell'Aquila e del suo circondario, il Provveditorato alle OO. PP. Lazio – Abruzzo – Sardegna, sede coordinata dell'Aquila, è divenuto il principale Soggetto attuatore della ricostruzione pubblica, per la precisione Soggetto attuatore del Commissario delegato alla ricostruzione (d. l. n. 39/2009, art. 4).

Gli Enti pubblici del territorio, inoltre, hanno ritenuto, sempre in conseguenza del tragico evento, di affidare al Provveditorato in convenzione le funzioni di stazione appaltante per una nutrita serie di interventi post sisma, ai sensi dell'art. 33 d. l. vo n. 163/2006 (Comune dell'Aquila, come è accaduto nel caso specifico, Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila, Agenzia del Demanio, ATER, ecc.).

Si deve considerare comunque l'attività per l'intera Regione Abruzzo, che trova origine nelle competenze tradizionali dell'Amministrazione delle Infrastrutture e che include altresì le convenzioni ex art. 33 d. l. vo n. 163/2006 con vari enti pubblici del territorio regionale; ma questa attività, che ben possiamo chiamare ordinaria, si aggiunge all'attività di Soggetto attuatore, senza tuttavia poterla assorbire, poiché risultano evidenti le differenze quantitative e qualitative.

È immediatamente percepibile che, per effetto di questa singolare concomitanza di eventi, il Provveditorato, in qualità di Soggetto attuatore del Commissario delegato, si sia trovato ad affrontare una mole di lavoro enorme ed inusitata, per giunta con una forte aspettativa da parte della collettività sui tempi di attuazione dei programmi.”

...

- ***“L’eccezionale impegno***

L'attività di gara, in un contesto quale quello descritto, si è rivelata ben più gravosa delle pur realistiche previsioni. Tra l'altro, i procedimenti di gara indetti nel medesimo arco di tempo e da concludere tutti con sollecitudine, e quindi con evidenti sovrapposizioni, sono stati frequenti.

In particolare, nel contesto di riferimento appena delineato, le gare da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa hanno richiesto, anche e soprattutto al personale interno, sforzi in termini organizzativi, impegno nello studio, capacità e responsabilità sul versante valutativo assolutamente inusuali e tali da oltrepassare i limiti delle ordinarie competenze legate al normale andamento delle attività istituzionali.

Il Provveditorato avrebbe potuto attingere ben più largamente a professionalità esterne per costituire le commissioni di gara (con costi maggiori, è ovvio), ma ha valutato che l'apporto dei componenti esterni (di solito professori universitari), pur decisivo in virtù delle specializzazioni di ognuno, debba comunque unirsi a quello delle professionalità interne, più spiccatamente versate nelle attività direttive, istruttorie e procedurali tecniche ed amministrative. Il riferimento di Codesta Ragioneria alla normale attività istituzionale del personale interno, con particolare riferimento alle attività oggetto di rilievo ed all'epoca del loro svolgimento, appare inadeguato. Infatti, anche nel caso oggetto dell'attuale rilievo (Realizzazione delle sede provvisoria della Facoltà di Lettere e Filosofia all'interno dell'Istituto penale per i minorenni “L. Ferrari” All'aquila) il Provveditorato ha agito in qualità di Soggetto attuatore del Commissario delegato per la ricostruzione.”

...

- ***“La quantificazione del compenso — caratteristiche e limiti***

La direttiva n. 663/2012 ha inteso mitigare le conseguenze sfavorevoli del descritto contesto.

Ha fissato uno schema di compenso per i componenti delle commissioni di gara, con il rinvio ai tetti massimi stabiliti dal d.m. n. 14154/2007, anche per i componenti esterni. Ma, mentre ha considerato il limite massimo derivante dal d. m. n. 14154/2007, non ha considerato il limite minimo, pari a € 3.000,00, sicché la maggior parte dei pagamenti si attesta su somme largamente inferiori. Inoltre, sebbene il d. m. n. 14154/2007 non menzioni alcuna distinzione tra componenti interni ed esterni, la direttiva n. 663/2012 ha previsto la riduzione al 50% del compenso per il personale interno¹. Sempre al personale interno, per effetto di tale corresponsione, resta precluso di percepire sia il compenso incentivante previsto dall'art. 92 (ora 93) del d. l. n. 163/2006, sia il compenso per lavoro straordinario. Questo complesso di regole, in cui è forte l'impatto di correttivi e di preclusioni, aiuta a comprendere come si sia voluto

¹ il calcolo ed il versamento degli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, per quanto concerne il compenso attribuito ai Dirigenti con funzione di Presidente (in regime di onnicomprensività), è stato indicato, seppur in maniera informale, dal Ministero. Il compenso attribuito al dirigente con tutti gli eventuali oneri, compreso quello a carico dell'Amministrazione, costituisce il “lordissimo” che definisce il quantum necessario per coprire l'intera spesa della prestazione effettuata, il tutto è stato versato in conto entrate dello Stato.

attribuire un giusto riconoscimento al lavoro svolto ed alle responsabilità assunte da coloro che hanno agito in nome e per conto del Commissario delegato - Soggetto attuatore, ma con minimi oneri per il bilancio statale. Le somme corrisposte ai componenti interni sono sostanzialmente equivalenti a quelle che sarebbero derivate dal riconoscimento di compensi per lavoro straordinario © per incentivo ex art. 92 d. L. n. 163/2006.

Si pensi poi che, se tutti gli incarichi fossero stati conferiti a soggetti esterni, si sarebbe speso in ogni caso molto di più e che, se la quantificazione dei compensi ai componenti esterni fosse stata operata con riferimento alle tariffe professionali, avrebbe prodotto risultati per giunta più che raddoppiati”.

...

- “Il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 491744 del 17.10.2017

Si è visto che questo Provveditorato ha agito, in seguito al sisma del 2009, in qualità di soggetto attuatore, in virtù della qualificazione storicamente posseduta nella materia delle opere pubbliche.

Allo stesso modo e in virtù della stessa qualificazione il Provveditorato è per legge stazione appaltante qualificata ex lege (art. 38 d.l. n. 50/2016) e centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche che lo richiedano (art. 37, commi 3 e 4, d. l. n. 50/2016). Questa funzione era svolta in precedenza ai sensi dell'art. 33 d. l. n. 163/2006.

L'Avvocatura Generale dello Stato di recente si è pronunciata sulla possibilità di corrispondere un compenso ai funzionari dei Provveditorati che facciano parte, come componenti o segretari, di commissioni di gara per attività di centrale di committenza (parere n. 491744 del 17.10.2017).

L'Avvocatura ha ritenuto che tali incarichi si configurino come incarichi aggiuntivi, ai sensi della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20929 dell'8.5.2017² del decreto attuativo dell'art. 77, comma 10, d. l. n. 50/2016, potrà essere quantificato attraverso l'applicazione analogica del d.m. Infrastrutture n. 14154 del 31.10.2007.

I medesimi principi appaiono applicabili all'attività resa dal Provveditorato quale soggetto attuatore della ricostruzione pubblica post sisma, che in tal modo può essere definita attività aggiuntiva, connessa alle funzioni istituzionali dell'Amministrazione, confermando l'ammissibilità dell'erogazione di un compenso ai componenti interni ed ai segretari delle commissioni di gara.

² Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20929 dell'8.5.2017: ... Per incarichi aggiuntivi si intendono gli incarichi affidati direttamente da questa Amministrazione, o gli incarichi affidati da soggetti terzi (amministrazioni pubbliche o soggetti privati), sulla base di convenzioni, accordi, intese, scambi epistolari, previa designazione di questa Amministrazione. Gli incarichi aggiuntivi sono incarichi connessi con le funzioni istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il rapporto di lavoro dell'interessato alle dipendenze dell'Amministrazione. In particolare, rivestono senz'altro natura istituzionale tutte le attività rientranti nei compiti attribuiti, dalla normativa vigente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relativamente alle quali l'individuazione del personale incaricato avvenga in relazione alle mansioni e funzioni svolte presso l'Amministrazione. Rivestono altresì natura di incarico aggiuntivo istituzionale le attività che si ritengono di stretto interesse per l'Amministrazione. Con riferimento alle fattispecie di cui al presente paragrafo, il dipendente opera per conto del Ministero e il tempo dedicato all'attività va considerato servizio a tutti gli effetti. Di conseguenza, per lo svolgimento degli incarichi in oggetto, il personale dipendente, con qualifica sta dirigenziale che non dirigenziale, non dovrà ricorrere agli istituti contrattuali delle ferie e dei riposi compensativi.

Con queste premesse, si ribadisce che i compensi erogati a tale titolo secondo la direttiva provveditoriale n. 663/2012 risultano largamente inferiori ai limiti derivanti dal d.m. n. 14154/2007; infatti la direttiva rinvia ai tetti massimi stabiliti del d.m. n. 14154/2007, ma non al limite minimo, pari a € 3.000,00, anzi ha per di più previsto la riduzione al 50% del compenso per il personale interno, sicché la maggior parte dei pagamenti si attesta su somme largamente inferiori allo stesso limite minimo del d. m. n. 14154/2007”.

Con nota protocollo n. 23788 del 14 ottobre 2019, la RTS di L’Aquila ha comunicato a questa Sezione di controllo e al Dicastero competente, il mancato discarico del rendiconto 2013, cap. 5281, della contabilità speciale 5340, conseguente al non positivo riscontro alle criticità segnalate al Funzionario delegato con il citato rilievo n. 142 del 24 luglio 2019 e la restituzione all’Amministrazione interessata del rendiconto in argomento.

Con comunicazione prot. n. 11444 del 25 maggio 2023 (protocollo in arrivo n. 2166 pari data), la RTS di L’Aquila, a seguito di richiesta di questa Sezione di controllo, ha comunicato il permanere delle contestazioni sopra riportate.

Questa Corte, alla luce del mancato discarico da parte della RTS di L’Aquila, ha avviato un’attività istruttoria sulla contabilità in oggetto, richiedendo al Funzionario delegato, con nota del 10 luglio 2023, protocollo n. 2627, di trasmettere *“la documentazione già inviata a RTS ...”* nonché una *“relazione sull’attività svolta da ogni commissione, evidenziandone la composizione e distinguendo tra personale esterno ed interno; gli atti più significativi in riferimento ai compensi erogati; copia dei mandati afferenti al Trattamento economico dei componenti Commissione evidenziati nei rilievi di RTS”*.

Con nota di riscontro del 17 luglio 2023, protocollo n. 25939, il Funzionario delegato ha trasmesso quanto richiesto ribadendo, a giustificazione del suo operato, quanto già affermato nella citata nota di controdeduzioni specificando altresì quanto corrisposto a ciascun dipendente interessato dal rilievo. In particolare

- per l’Ord. 82: *“complessivi Euro 1.987,72 in favore della dott.ssa (... omissis...) di L’Aquila, funzionario in servizio presso il Provveditorato, il cui importo netto di Euro 1.590,18 viene accreditato sul c/c bancario indicato IBAN: (... omissis...), quale compenso netto spettante, mentre la ritenuta d’acconto di Euro 397,54 viene versata al Tesoro dello Stato”;*
- per l’Ord. 84: *“complessivi Euro 1.987,72 in favore della Sig.ra (... omissis...) di L’Aquila, funzionario in servizio presso il Provveditorato, il cui importo netto di Euro 1.590,18 viene accreditato sul c/c bancario indicato IBAN: (... omissis...), quale compenso netto spettante, mentre la ritenuta d’acconto di Euro 397,54 viene versata al Tesoro dello Stato”.*

Con successiva nota prot. in arrivo n. 4349 del 23 ottobre 2023, in risposta all’ulteriore nota istruttoria della Sezione prot. 4002 del 2023, il Provveditorato dà conto, della composizione della commissione di gara come di seguito specificato:

“Commissione di gara – ripristino del complesso immobiliare ex ONPI, di proprietà del Comune dell’Aquila

- *Ing. (... omissis...) – presidente – dirigente sede dell’Aquila del Provveditorato*
- *Prof. Ing. (... omissis...) – componente esterno – specialista in illuminotecnica*
- *Prof. Ing. (... omissis...) componente esterno – specialista in scienza delle costruzioni*
- *Ufficio di segreteria: Dott.ssa (... omissis...) e Sig.ra (... omissis...) - dipendenti della sede dell’Aquila del Provveditorato”.*

Ciò conferma che gli ordinativi n. 82 e n. 84 sono riferiti a dipendenti della sede di L’Aquila del Provveditorato.

Si premette che, per quanto concerne il principio di onnicomprensività, il *“trattamento retributivo previsto per il dipendente pubblico [è] l’unica forma di corrispettivo per la prestazione da questi resa a favore dell’ente di appartenenza... [è fatto] divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificamente previsto dall’accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente ... (cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia sentenza n. 36/2015 e Consiglio di Stato, Sez. V n. 05449/2014).*

Per quanto attiene agli ordinativi oggetto di rilievo sebbene riferiti a soggetti formalmente retribuiti con il regime forfettario, dunque come soggetti esterni, riguardano in realtà dipendenti del medesimo Provveditorato (Cfr. deliberazione di questa Sezione n. 79/2024/SUCC).

Peraltro, la norma regolamentare di cui all’art. 120 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, (Regolamento attuativo del d.lgs. 163 del 2006), nel riferirsi al comma 8 dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006 ammette compensi solo per i membri esterni.

Alla luce dei principi ora richiamati, non possono ritenersi condivisibili gli elementi contro dedotti dall’Amministrazione, permanendo, dunque, i presupposti alla base del mancato discarico formulato correttamente da RTS, con conseguente non regolarità della procedura seguita per la corresponsione dei compensi in analisi ai soggetti da ultimo indicati, in particolare in quanto lesiva dell’art. 120 del DPR 207/2010 sopra citato.

Tuttavia, anche alla luce delle controdeduzioni offerte dal Funzionario delegato, si evidenzia, da un lato che la scelta operata dal Provveditorato non appare diseconomica in considerazione del fatto che l’eventuale ricorso ad ulteriori soggetti esterni avrebbe comportato un maggiore aggravio di costi, dall’altro che la prestazione svolta dai predetti soggetti, nella peculiare situazione in cui si sono trovati ad operare – connotata da un’eccezionalità di carichi di lavoro e in un contesto disciplinatorio e convenzionale attribuente un peculiare ruolo al Provveditorato - avrebbe, comunque, potuto essere retribuita con i più idonei strumenti offerti dalla contrattazione collettiva, anche decentrata.

Dall'attività istruttoria effettuata, è emerso un ulteriore pagamento (Ord. n. 230 del 6/6/2013) in favore del Presidente della Commissione, parimenti dipendente del medesimo Provveditorato. Detto ordinativo, successivo rispetto a quelli in contestazione, non è stato oggetto di rilievo da parte di RTS.

A seguito di espressa richiesta di chiarimento da parte del Magistrato istruttore (nota prot. in uscita n. 1476 del 7 maggio 2025) la RTS con missiva del successivo 16 maggio 2025 (prot. in arrivo n. 1626) ha affermato che non è stato indicato l'ordinativo in parola "*probabilmente per mero errore*". Si richiama l'Organo di controllo ad una maggiore precisione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo

ACCERTA

- la non regolarità della procedura seguita per l'erogazione dei compensi corrisposti con gli ordinativi in contestazione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna - Sede coordinata di L'Aquila e alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Cons. Giovanni GUIDA

Ugo MONTELLA

Il Relatore

Cons. Enrico TEDESCHI

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto